



**BANCA D'ITALIA**  
EUROSISTEMA

## **Provvedimento 28 settembre 2009**

**Disposizioni in materia di raccolta, per finalità statistiche di bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale verso l'estero, dei dati relativi alle attività rimpatriate o regolarizzate ai sensi del d.l. 78/2009, convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009**

### LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 13-bis, commi 4 e 5, del decreto legge n. 78 del 1 luglio 2009, convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009, recante disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali fuori dal territorio dello Stato;

Visto l'art. 62, comma 2 del d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, con il quale si stabilisce che ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, "Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005" e, in particolare, l'art. 11, comma 1, ai sensi delle quali la Banca d'Italia, per finalità statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica, stabilisce con proprio provvedimento i termini e le modalità per la trasmissione di dati e notizie necessari cui sono tenuti gli operatori residenti in Italia e l'art. 11, comma 6, in base al quale i criteri per l'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, sono stabiliti dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento;

emana le seguenti disposizioni.

#### **Articolo 1** **(Finalità)**

1. La Banca d'Italia, nell'ambito dei compiti di raccolta, compilazione e pubblicazione di informazioni statistiche concernenti la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia, rileva le informazioni relative alle attività rimpatriate o regolarizzate ai sensi dell'art. 13-bis del d.l. 78/09, convertito nella l. 102/09.

**Articolo 2**  
**(Destinatari delle disposizioni)**

1. Le disposizioni del presente Provvedimento si applicano agli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito nella legge n. 409 del 23 novembre 2001.

**Articolo 3**  
**(Oggetto delle rilevazioni)**

1. Le rilevazioni hanno ad oggetto le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione delle attività finanziarie o patrimoniali di cui al comma 1 dell'art.13-bis del d.l. 78/09, convertito nella l. 102/09.

2. Sono previste distinte rilevazioni per le operazioni di:
- a) rimpatrio con liquidazione;
  - b) regolarizzazione o rimpatrio senza liquidazione.

**Articolo 4**  
**(Modalità di compilazione, frequenza e termini di invio delle rilevazioni)**

1. Il rimpatrio con liquidazione delle attività finanziarie o patrimoniali deve essere segnalato con la Matrice Valutaria (MV) e con la Comunicazione Valutaria Statistica (CVS), con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia (Comunicazione UIC R.V. 1998/3 del 31 marzo 1998 ed Istruzioni UIC R.V. 1998/1 del 27 febbraio 1998 e successive modifiche). Le causali valutarie relative alle operazioni di rimpatrio sono elencate nell'Allegato al presente Provvedimento, lettera A. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga tramite bonifico bancario (operazione canalizzata), la segnalazione deve essere effettuata, mediante MV e CVS, dall'intermediario bancario che interviene nel regolamento. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga con strumenti diversi dal bonifico bancario – consegna di mezzi di pagamento, etc. (operazione decanalizzata), la segnalazione statistica deve essere effettuata solo mediante CVS dall'intermediario, bancario o non bancario, cui viene presentata la dichiarazione riservata di cui all'art. 13 del d.l. 350/01 convertito nella l. 409/01.

2. Qualora il rimpatrio avvenga mediante trasferimento delle attività finanziarie nel territorio dello Stato, senza liquidazione delle stesse (o senza dar luogo a versamento di denaro), la segnalazione deve essere effettuata secondo le modalità previste per la regolarizzazione delle attività mantenute all'estero, di cui al successivo comma. Rientra in questo caso anche la fattispecie in cui un intermediario italiano assume formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione le attività depositate o esistenti all'estero, anche senza procedere al materiale afflusso nel territorio dello Stato.

3. La regolarizzazione delle attività finanziarie e degli immobili mantenute all'estero deve essere segnalata dagli intermediari cui viene presentata la dichiarazione riservata. Lo schema della rilevazione e le relative istruzioni di compilazione sono indicati nell'Allegato, lettera B1. Per la trasmissione delle segnalazioni gli intermediari devono avvalersi di un'applicazione disponibile sul sito web della Banca d'Italia, secondo le modalità indicate nell'Allegato, lettera B2.

4. I dati e le informazioni devono pervenire alla Banca d'Italia con frequenza mensile:
- entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti per l'invio della MV e CVS, per le operazioni di rimpatrio con liquidazione;
  - entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della dichiarazione riservata, per le operazioni di regolarizzazione e per quelle di rimpatrio mediante trasferimento delle attività finanziarie nel territorio dello Stato senza liquidazione delle stesse.

**Articolo 5**

**(Sanzioni)**

1. Alla violazione degli obblighi di segnalazione di cui al presente Provvedimento si applicano le previsioni di cui al comma 6 dell'art. 11 del d.lgs. 195/08.

**Articolo 6**

**(Entrata in vigore)**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 28 settembre 2009

Il Governatore: M. DRAGHI

## ALLEGATO

### A) SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RIMPATRIO CON LIQUIDAZIONE

**Elenco delle causali valutarie da utilizzare per la segnalazione in Matrice Valutaria e Comunicazione Valutaria Statistica delle operazioni di rimpatrio con liquidazione**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
3601	d.l. 78/2009 Cessione di partecipazioni non rappresentate da titoli – non banche
3605	d.l. 78/2009 Disinvestimenti di titoli azionari e di quote di fondi comuni – non banche
3607	d.l. 78/2009 Disinvestimenti di titoli obbligazionari – non banche
3609	d.l. 78/2009 Disinvestimenti di strumenti mercato monetario con codifica ISIN – non banche
3611	d.l. 78/2009 Disinvestimenti di strumenti mercato monetario senza codifica ISIN – non banche
3622	d.l. 78/2009 Margini iniziali su strumenti derivati trattati su mercati esteri - non banche
3625	d.l. 78/2009 Premi su strumenti derivati emessi da non residenti - non banche
3627	d.l. 78/2009 Liquidazioni per differenza su altri strumenti derivati emessi da non residenti - non banche
3629	d.l. 78/2009 Altri regolamenti connessi a strumenti derivati emessi da non residenti - non banche
3632	d.l. 78/2009 Liquidazioni per differenza su strumenti derivati connessi a tassi d'interesse emessi da non residenti - non banche
3642	d.l. 78/2009 Ammortamenti di prestiti a breve termine - non banche
3643	d.l. 78/2009 Ammortamenti di prestiti a medio e lungo termine - non banche
3645	d.l. 78/2009 Riporti e pronti contro termine su titoli esteri (estinzioni) - non banche
3647	d.l. 78/2009 Riporti e pronti contro termine su titoli italiani (estinzioni) - non banche
3651	d.l. 78/2009 Disinvestimenti in beni e diritti immobiliari – non banche
3652	d.l. 78/2009 Movimentazione conti correnti e depositi all'estero di residenti – non banche
3660	d.l. 78/2009 Altre attività a breve termine (investimenti italiani) – non banche
3662	d.l. 78/2009 Altre attività a medio/lungo termine (investimenti italiani) – non banche

Per le attività patrimoniali diverse da beni e diritti immobiliari utilizzare la causale 3652.

## B) SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI DI REGOLARIZZAZIONE E DI RIMPATRIO SENZA LIQUIDAZIONE

### B1) Schema di rilevazione e istruzioni di compilazione

#### Schema di rilevazione

Le operazioni di regolarizzazione e di rimpatrio senza liquidazione devono essere segnalate secondo lo schema matriciale sotto riportato.

	Voce	Sotvoc	Residenza	Divisa	Durata	Settore istituzionale	Valuta di denominazione	Tipologia investimento	Codice ISIN	Residenza depositario	Paese emittente	Paese debitore	Paese ubicazione
<b>Denaro</b>	<b>7600</b>	<b>00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		X						X
<b>Depositi in conto corrente</b>	<b>7602</b>	<b>00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>								X
<b>Attività finanziarie provviste di codice ISIN</b>													
Azioni (quotate e non quotate), quote OICR													
- quantità	<b>7604</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			X	X	X			X
- valore	<b>7604</b>	<b>04</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			X	X	X			X
Titoli obbligazionari (bond, titoli di stato, etc.)													
- valore nominale	<b>7604</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			X	X	X			X
- valore	<b>7604</b>	<b>08</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			X	X	X			X
Altre attività diverse da azioni, quote di OICR e titoli obbligazionari	<b>7604</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			X	X	X			X
<b>Attività finanziarie prive di codice ISIN</b>													
Azioni non quotate, quote di OICR, quote di partecipazione in società non rappresentate da titoli	<b>7606</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	X	X	X		X	X		X
Titoli obbligazionari	<b>7606</b>	<b>04</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>P</b>	X	X	X		X	X		X
Altre attività (polizze, prestiti, etc.)	<b>7606</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>P</b>	X	X	X				X	
<b>Strumenti derivati</b>	<b>7608</b>	<b>00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>							X	
<b>Immobili, quote di diritti reali e multiproprietà</b>	<b>7610</b>	<b>00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>								X

Lo schema rappresenta in modo sintetico i fenomeni oggetto di rilevazione (segnalazioni) ed i relativi dettagli informativi richiesti (variabili). Le segnalazioni e le variabili sono rappresentate, rispettivamente, come righe e colonne della matrice. Sono indicate con il simbolo X le combinazioni segnalazione-variabile da rilevare.

Gli importi devono essere espressi in unità di euro, senza decimali, arrotondando all'unità più vicina. La valorizzazione di tutti gli importi e la controvalutazione in euro delle attività finanziarie denominate in valuta, tranne i casi in cui è richiesto il "valore nominale", devono essere effettuate con i criteri previsti per la compilazione della "dichiarazione riservata". Le quantità devono essere espresse all'unità.

## **Segnalazioni**

### **Voce 7600 Denaro**

Devono essere incluse in questa voce le banconote (euro o altre valute) detenute all'estero (in cassette di sicurezza, casseforti, etc.). E' prevista l'articolazione per valuta di denominazione. E' inoltre richiesto il dettaglio del paese in cui è detenuta l'attività regolarizzata (paese ubicazione).

### **Voce 7602 Depositi in conto corrente**

Devono essere inclusi in questa voce i depositi in conto corrente (in euro o in valuta) detenuti presso intermediari bancari non residenti. E' prevista l'articolazione per paese dell'intermediario presso cui è detenuto il deposito regolarizzato (paese ubicazione).

### **Voce 7604 Attività finanziarie provviste di codice ISIN**

Devono essere inclusi in questa voce i titoli di capitale (azioni, quote di OICR, etc.), di debito (titoli di stato, obbligazioni, etc.) e le altre attività provviste del codice identificativo internazionale ISIN. E' prevista l'articolazione per *Codice ISIN*, per *tipologia di investimento* ("investimento diretto"; "investimento di portafoglio") e per *residenza del depositario*. E' inoltre richiesto il dettaglio del paese in cui è/era detenuta l'attività regolarizzata/rimpatriata (paese ubicazione). La voce è articolata come segue.

<i>Sottovoci</i>	<i>02</i>	<i>Azioni (quotate e non quotate), quote OICR - quantità</i>
	<i>04</i>	<i>Azioni (quotate e non quotate), quote OICR - valore</i>
<i>Sottovoci</i>	<i>06</i>	<i>Titoli obbligazionari (bond, titoli di stato, etc.) – valore nominale</i>
	<i>08</i>	<i>Titoli obbligazionari (bond, titoli di stato, etc.) – valore</i>
<i>Sottovoce</i>	<i>10</i>	<i>Altre attività diverse da azioni, quote di OICR e titoli obbligazionari</i>

## **Voce 7606 Attività finanziarie prive di codice ISIN**

Devono essere inclusi in questa voce i titoli di capitale (azioni, quote di OICR, etc.), di debito (titoli di stato, obbligazioni, etc.), e le altre attività (polizze, prestiti, etc.) prive del codice identificativo internazionale ISIN. E' prevista l'articolazione per *tipologia di investimento* ("investimento diretto"; "investimento di portafoglio"; "altro investimento"), *settore istituzionale*, *valuta di denominazione*.

### **Sottovoce 02 Azioni non quotate, quote di OICR, quote di partecipazione in società non rappresentate da titoli**

E' prevista l'articolazione per *residenza del depositario*, *paese emittente*. E' inoltre richiesto il dettaglio del paese in cui è/era detenuta l'attività regolarizzata/rimpatriata (paese ubicazione).

### **Sottovoce 04 Titoli obbligazionari**

E' prevista l'articolazione per *residenza del depositario*, *durata*, *paese emittente*. E' inoltre richiesto il dettaglio del paese in cui è/era detenuta l'attività regolarizzata/rimpatriata (paese ubicazione).

### **Sottovoce 06 Altre attività (polizze, prestiti, etc.)**

Sono comprese le attività prive di codice ISIN diverse da azioni, quote di OICR, quote di partecipazioni in società non rappresentate da titoli e titoli obbligazionari. E' prevista anche l'articolazione per *durata* e *paese debitore*.

## **Voce 7608 Strumenti derivati**

Devono essere inclusi in questa voce i contratti derivati stipulati con controparti estere e soggetti a regolarizzazione/rimpatrio senza liquidazione. E' prevista l'articolazione per *paese debitore*.

## **Voce 7610 Immobili, quote di diritti reali e multiproprietà**

Devono essere incluse in questa voce le proprietà immobiliari (immobili, quote di diritti reali, multiproprietà) oggetto di regolarizzazione. E' prevista l'articolazione per paese di ubicazione.

## **Variabili (Sistema delle codifiche)**

### **Residenza e Valuta (previste nella parte fissa del "record di movimento" – lunghezza 2)**

Indicare convenzionalmente "1" per entrambe le informazioni.

### **Durata (prevista nella parte fissa del "record movimento" – lunghezza 2)**

Indicare convenzionalmente "3", tranne che per le voci 760604 e 760606 (lettera P, nello schema matriciale) nelle quali la variabile si riferisce alla durata originaria ed assume i valori:

- 5 *fino ad 1 anno*
- 18 *oltre 1 anno*

### **Valuta di denominazione (codice campo 007 - lunghezza 3)**

Valuta in cui è denominata l'attività. Assume i valori previsti nella tabella "valute" consultabile nel sito della Banca d'Italia seguendo il percorso "Home > Statistiche > Raccolta dati e servizi. Anagrafe titoli e ISIN > Tabelle > Visualizzazione e scarico delle Valute (codici UIC)

### **Settore istituzionale (codice campo 1182 - lunghezza 5)**

Classificazione del settore istituzionale del debitore. Assume i valori:

- 1820 *Pubblica amministrazione*
- 903 *Autorità monetarie*
- 1900 *Altre istituzioni finanziarie monetarie*
- 1901 *Altri settori*

### **Codice ISIN (codice campo 032 - lunghezza 12)**

Codifica unica internazionale dei titoli. La codifica è gestita dalla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

### **Paese emittente (codice campo 75 - lunghezza 3)**

Corrisponde al paese del soggetto che ha emesso i titoli di capitale o di debito oggetto di segnalazione. Assume i valori previsti nella tabella "Paesi" consultabile nel sito della Banca d'Italia seguendo il percorso "Home > Statistiche > Raccolta dati e servizi. Anagrafe titoli e ISIN > Tabelle > Visualizzazione e scarico dei Paesi (codici UIC).

### **Tipologia di investimento (codice campo 139 - lunghezza 2)**

Classificazione del tipo di investimento in base all'esistenza di un rapporto di partecipazione tra il possessore dell'attività e la controparte (emittente del titolo o debitore). Assume i valori:

- 5 *investimento diretto* (se il possessore delle attività detiene una quota di partecipazione maggiore o uguale al 10% nel capitale della controparte);
- 6 *investimento di portafoglio* (nel caso dei titoli, se il possessore delle attività non detiene una quota di partecipazione maggiore o uguale al 10% nel capitale della controparte);
- 7 *altro investimento* (nel caso delle altre attività, se il possessore delle attività non detiene una quota di partecipazione maggiore o uguale al 10% nel capitale della controparte).

### **Paese debitore (codice campo 987 - lunghezza 3)**

Corrisponde al paese del soggetto che ha contratto il debito nei casi diversi da titoli di capitale o titoli di debito. Assume i valori previsti nella tabella "Paesi" consultabile nel sito della Banca d'Italia seguendo il percorso "Home > Statistiche > Raccolta dati e servizi. Anagrafe titoli e ISIN > Tabelle > Visualizzazione e scarico dei Paesi (codici UIC).

### **Paese ubicazione (codice campo 997 - lunghezza 3)**

Corrisponde al paese in cui era detenuta l'attività rimpatriata o è mantenuta l'attività regolarizzata. Assume i valori previsti nella tabella "Paesi" consultabile nel sito della Banca d'Italia seguendo il percorso "Home > Statistiche > Raccolta dati e servizi . Anagrafe titoli e

ISIN > Tabelle > Visualizzazione e scarico dei Paesi (codici UIC), con l'**esclusione** dei valori relativi all'**Italia** e a **Campione d'Italia**.

**Residenza del depositario (codice campo 1059 - lunghezza 3)**

Residenza del depositario presso cui sono in custodia le attività dopo l'effettuazione del rimpatrio o della regolarizzazione. Assume i valori:

81 *intermediario residente*

83 *intermediario non residente*

In caso di rimpatrio senza liquidazione la variabile assume, per definizione, il valore "intermediario residente" (81). In caso di regolarizzazione la variabile assume, per definizione, il valore "intermediario non residente" (83). Nei casi di rimpatrio nei quali l'attività è mantenuta all'estero e detenuta in custodia (sub-deposito) presso un intermediario residente, la variabile assume il valore "intermediario residente" (81).

## B2) Modalità di inoltro delle segnalazioni

Per la predisposizione e la trasmissione dei dati alla Banca d'Italia, gli intermediari segnalanti devono utilizzare l'applicazione "INFOSTAT". Questa applicazione è attivabile dalla pagina web "Raccolta dati via internet" accessibile dal sito della Banca d'Italia tramite il percorso "Home > Statistiche > Raccolta dati e servizi > Raccolta dati presso gli intermediari > Raccolta dati via Internet"<sup>1</sup>. L'applicazione è altresì attivabile tramite l'indirizzo internet <https://infostat.bancaditalia.it>.

INFOSTAT consente la compilazione guidata delle segnalazioni (data-entry), la verifica delle coerenze tra le informazioni predisposte (diagnostico) e la successiva trasmissione dei dati alla Banca d'Italia.

Qualora gli intermediari non intendessero avvalersi della funzionalità di data-entry, i file da trasmettere dovranno essere prodotti secondo il tracciato record previsto nella Circolare n. 154 del 22.11.1991 (Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi) emanata dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche e reperibile sul predetto sito seguendo il percorso "Home > Statistiche > Raccolta dati presso gli intermediari > Segnalazioni creditizie e finanziarie > Normativa di riferimento > Normativa secondaria Banca d'Italia – Banche" ([url:"http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/c154"](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/c154))<sup>2</sup>.

I file prodotti senza l'utilizzo della funzionalità di data-entry dovranno comunque essere trasmessi alla Banca d'Italia attraverso l'impiego dell'applicazione INFOSTAT (funzionalità di upload).

Maggiori dettagli sulle funzionalità dell'applicazione INFOSTAT sono disponibili nel relativo "Manuale Utente Internet" disponibile all'indirizzo sopra richiamato.

L'accesso all'applicazione INFOSTAT è consentito previa autenticazione sul sito della Banca.

---

<sup>1</sup> La pagina "Raccolta dati via Internet" è organizzata per categoria di intermediari segnalanti sia con riferimento all'accesso all'applicazione che con riferimento alla documentazione di corredo. Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che, per quanto concerne la rilevazione in argomento, gli intermediari devono far riferimento alla **vers. 2 (INFOSTAT) della Raccolta dati via Internet e della relativa documentazione di corredo**.

<sup>2</sup> In questo caso (cioè qualora gli intermediari non intendessero avvalersi della funzionalità di data entry disponibile nell'applicazione INFOSTAT):

- il campo "**CODICE APPLICAZIONE**" previsto per la compilazione del record di "testa" (ANABI) e del record di "coda" (CODBI) deve essere valorizzato con il codice **465**;
- il campo "**TIPBAINF**" (base informativa del record "identificativo movimento" -tipo record 001-) deve essere valorizzato con il codice "**E3**" ("Rilevazione delle attività rimpatriate o regolarizzate ai sensi del d.l. 78/2009");
- il campo "**NUMINV**" (numero invio per tipo messaggio 001 e 002) deve essere valorizzato sempre a "00";
- il campo "**NUMLOT**" (numero lotto per tipo messaggio 002) deve essere valorizzato sempre a "00";
- campo "**NUMPROT**" (numero di protocollo di riferimento per il tipo messaggio 002) deve essere valorizzato sempre a "0000000000000000".

Gli intermediari segnalanti cui sia già stato attribuito il PIN per l'autenticazione a INFOSTAT per altre rilevazioni, possono utilizzare l'applicazione mediante il nome utente e la password scelti precedentemente.

Gli intermediari segnalanti che non sono ancora abilitati all'applicazione INFOSTAT, anche nel caso in cui si avvalgono della rete internet per altre segnalazioni alla Banca d'Italia, devono procedere all'autenticazione. A tale scopo, dovranno al più presto, e comunque con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza dell'invio della prima segnalazione (31 ottobre 2009), avanzare formale richiesta di attribuzione del PIN di accesso all'applicazione "INFOSTAT", utilizzando l'apposito modulo ("MODULO PER L'UTILIZZO DI RACCOLTA DATI VIA INTERNET vers.2 - applicazione INFOSTAT") reperibile sul sito della Banca d'Italia tramite il percorso "Home > Statistiche > Raccolta dati e servizi > Raccolta dati presso gli intermediari > Raccolta dati via Internet".

Il suddetto modulo dovrà essere compilato elettronicamente, o comunque in maniera leggibile, a carattere stampatello. Nel modulo dovrà essere indicato l'indirizzo della Direzione Generale.<sup>3</sup>

Il modulo compilato va inviato a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail [rdvi.helpdesk@bancaditalia.it](mailto:rdvi.helpdesk@bancaditalia.it); una copia del modulo stesso deve essere stampata, firmata e inviata via fax alla Banca d'Italia, Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (numero fax 0647926713).

La Banca d'Italia provvederà a trasmettere il PIN di accesso in busta sigillata all'indirizzo e all'attenzione del destinatario indicato dagli intermediari segnalanti nel modulo stesso.

**Si precisa che l'indirizzo e-mail dell'intermediario segnalante (da riportare nel modulo in questione) deve indicare una casella funzionale destinata esclusivamente allo scambio ufficiale delle informazioni con la Banca d'Italia mediante l'applicazione INFOSTAT; tale indirizzo e-mail è unico per tutte le rilevazioni che vengono (e in futuro verranno) gestite con tale applicazione e dovrà essere tenuto sotto costante monitoraggio.**

Le comunicazioni inviate dalla Banca d'Italia agli intermediari segnalanti, con riferimento alla rilevazione in oggetto (rilevi sui dati, etc.), oltre ad essere visibili mediante l'applicazione INFOSTAT, verranno trasmesse a tale indirizzo e-mail. Unicamente a fini di speditezza dello smistamento di tali comunicazioni, la Banca d'Italia provvederà a trasmetterle anche all'indirizzo e-mail del soggetto accreditato che ha curato l'invio dei dati.

Per tutte le questioni inerenti l'accesso ad INFOSTAT e all'uso dei relativi servizi è possibile fare riferimento all'help desk del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (indirizzo e-mail: [rdvi.helpdesk@bancaditalia.it](mailto:rdvi.helpdesk@bancaditalia.it), tel. 0647926459).

Per i quesiti attinenti agli schemi segnaletici, al sistema delle codifiche, all'utilizzo del data-entry e ad ogni altro aspetto concernente la predisposizione e la trasmissione delle segnalazioni occorre fare riferimento al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche – Divisione Statistiche sull'Estero (indirizzo e-mail: [matval@bancaditalia.it](mailto:matval@bancaditalia.it); tel. - 0647928754 - 0647928234 - 0647926249 - 0647926135).

---

<sup>3</sup> Per gli intermediari che non hanno Direzione Generale deve essere indicato l'indirizzo della Sede Legale

Per l'assistenza all'utilizzo della funzione di autoregistrazione, è possibile inviare una mail all'indirizzo [autoregistrazione@bancaditalia.it](mailto:autoregistrazione@bancaditalia.it).